

Publicato il 29/10/2021

N. 01581/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 01009/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2021, proposto da  
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta  
Vaccarella, Giuseppina Tagliarini, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

*contro*

Asl Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  
difesa dall'avvocato Libera Valla, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

- della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale  
della Provincia di Bari n. 1317 del 27.7.2021, pubblicata il 28.7.2021, con la  
quale è stato indetto **concorso** pubblico, per titoli ed esami per la copertura  
di n. 2 posti di dirigente ingegnere, nonché del relativo Bando di **concorso**  
pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente

ingegnere – ruolo professionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 5.8.2021;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, o consequenziale, anche se non conosciuto e l'accertamento della fondatezza dell'obbligo di scorrimento della graduatoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Asl Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26.10.2021 la dott.ssa Desirée Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il ricorrente, impugnando gli atti in epigrafe indicati (con cui è stata deliberata l'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di 2 Dirigenti Ingegneri presso l'ASL Ba), reclama lo scorrimento della graduatoria (ancora in vigore e per il medesimo profilo professionale) relativa ad omologo **concorso** bandito dalla Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Foggia in cui, partecipando, si è classificato al II posto (I degli idonei non vincitori);

Ritenuto che:

-pur non essendo predicabile un inderogabile obbligo di scorrimento in capo alle Amministrazioni, l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, quale modalità assunzionale, gode di preferenza, nell'ordinamento, in ragione dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, come chiariti dalla giurisprudenza;

-tale principio vale, tuttavia, per le graduatorie del *medesimo* Ente e per tale ipotesi è predicabile un onere motivazionale rafforzato, in ipotesi di indizione di nuova procedura;

-diverse considerazioni valgono nel caso di graduatorie di altri Enti o Aziende, per cui l'utilizzo resta una facoltà non assistita da particolari garanzie

normative (v. sent. di questo Tar n.992/2018, non appellata);

-gli atti amministrativi richiamati dal ricorrente a sostegno della propria pretesa (la nota prot. A00-151-0001645 del 14.2.2017, del Dipartimento Regionale Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport, avente ad oggetto: “concorsi indicazioni operative” e l’accordo tra le Aziende del SSR per l’utilizzo reciproco di graduatorie del 6.4.2017, sottoscritto anche dall’ASL BA e recepito nella deliberazione del Direttore Generale n. 1074 del 13.6.2017 pubblicata il 14.6.2017) militano esattamente nel senso sopraindicato, in quanto si dà atto della preferenza accordata, dal sistema normativo vigente e dalla giurisprudenza amministrativa, al reclutamento mediante scorrimento di graduatorie vigenti dello *stesso* Ente, restando lo scorrimento di graduatorie di Enti diversi una mera facoltà non assistita da particolari garanzie (neppure prevista in via di autovincolo dalle Amministrazioni che hanno preso parte all’accordo o a cui sono destinate le istruzioni operative);

-conclusivamente, non è dato rinvenire, neppure nella specifica ipotesi di procedure concorsuali relative ad Amministrazioni del SSR pugliese ed in base agli atti richiamati dal ricorrente, un criterio di preferenza per l’utilizzo di graduatorie di altri Amministrazioni, seppur stabilito in via amministrativa e non normativa, ciò ridondando anche sui requisiti motivazionali dell’atto di indizione della procedura che resta soggetto agli ordinari oneri motivazionali;

-i motivi di ricorso, con cui si denuncia l’eccesso di potere (per aver optato per l’indizione della procedura concorsuale senza attingere alle graduatorie esterne) nonché il difetto di motivazione (per non aver compiutamente motivato tale scelta) difettano, pertanto, di fondatezza, con conseguente rigetto del ricorso, vertente esclusivamente su tali questioni di diritto, e compensazione delle spese di lite, in considerazione della particolarità e novità della vicenda esaminata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26.10.2021 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Desirèe Zonno**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.